Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 11 giugno 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 422.

Norme di adeguamento al regolamento del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che istituisce i ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto suddetto;

Considerata la necessità di emanare norme per adeguare ai regolamenti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni dei predetti provvedimenti legislativi;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con legge 10 agosto 1950, n. 668, e l'art. 12 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1928;

Visto il regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In corrispondenza dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i sottoindicati ruoli speciali transitori:

a) ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo *A*, distinto nelle branche di servizio: « Coltivazioni tabacchi »; « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »; « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

b) ruolo speciale transitorio del personale amministrativo di gruppo *A*;

c) ruolo speciale transitorio del personale amministrativo di gruppo *B*;

d) ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo *B*;

e) ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo *C*, distinto nelle branche di servizio di cui alla precedente lettera *a*);

f) ruolo speciale transitorio del personale d'ordine di gruppo *C*;

g) ruolo speciale transitorio del personale ausiliario.

Art. 2.

Gli impiegati non di ruolo in servizio alla data del 1° maggio 1948 vengono collocati, in relazione alla categoria cui appartenevano a tale data:

nel ruolo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, quelli di prima categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nelle branche di servizio del ruolo organico del personale tecnico di gruppo *A*, dall'art. 4, lettera *a*) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso;

nel ruolo di cui alla lettera *b*), quelli di prima categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nel ruolo organico del personale amministrativo di gruppo *A*, dall'art. 4, lettera *b*) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso;

nel ruolo di cui alla lettera *c*), quelli di seconda categoria, muniti del titolo di studio prescritto, per l'ammissione nel ruolo organico del personale amministrativo di gruppo *B*, dall'art. 4, lettera *c*) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso;

nel ruolo di cui alla lettera *d*), quelli di seconda categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nel ruolo organico del personale tecnico di gruppo *B*, dall'art. 5 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, i quali, alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso;

nel ruolo di cui alla lettera *e*), quelli di terza categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale tecnico di gruppo *C*;

nel ruolo di cui alla lettera *f*), quelli di terza categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale d'ordine di gruppo *C*;

nel ruolo di cui alla lettera *g*), quelli di quarta categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale ausiliario.

Dall'inquadramento nei ruoli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 1 è escluso il personale femminile non di ruolo, di qualsiasi categoria.

Art. 3.

Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori di cui agli articoli precedenti provvede il Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

L'assegnazione alle singole branche di servizio degli impiegati non di ruolo inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui alle lettere *a*) ed *e*) del precedente art. 1 è disposta con provvedimento del direttore generale dei Monopoli di Stato, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Gli impiegati non di ruolo, inquadrati in base al precedente art. 2 nelle varie branche del ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo *A*, che abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio nel medesimo ruolo speciale, potranno essere ammessi a partecipare agli esami di concorso che verranno indetti per la promozione al grado 9° delle rispettive branche di servizio del corrispondente ruolo organico.

Gli impiegati non di ruolo, inquadrati in base al precedente art. 2 nelle varie branche del ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo *C*, che abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio nel medesimo ruolo speciale, potranno essere ammessi a partecipare agli esami di concorso e di idoneità che verranno indetti per la promozione al grado 11° delle rispettive branche di servizio del corrispondente ruolo organico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 26. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. **423**.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, approvato con regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio direttivo si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Minitero dell'industria e del commercio; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) tre membri da sceglier̃si fra gli esperti nelle materie che formano oggetto dell'attività dell'Ente.

Con lo stesso decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di nomina del presidente, sono nominati i membri del Consiglio.

Il presidente ed i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del triennio, si provvederà alla surrogazione nel modo indicato nel secondo comma del presente articolo.

Il membro surrogante rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

Al presidente ed ai membri del Consiglio direttivo è corrisposta una indennità di seduta ed un compenso annuale, da determinarsi entrambi dal Consiglio stesso. Ai componenti il Consiglio direttivo residenti fuori Roma spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di soggiorno.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio può essere sciolto il Consiglio direttivo e nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente, nei casi di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente e di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del Consiglio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

CAMPILLI — FANFANI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 32. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953.

Conferma in carica del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato, per il periodo di un anno, commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con il compito di modificare lo statuto dell'Ente in armonia con l'attuale ordinamento giuridico dello Stato;

Considerato che il prof. Dino Ponte non ha potuto espletare l'incarico affidatogli entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Dino Ponte continua ad esercitare fino al 23 gennaio 1954 le funzioni di commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti con i poteri conferitigli dal decreto 23 gennaio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1953
Registro n. 2, foglio n. 361. — BAGNOLI

(2661)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1953.
Istituzione di una Agenzia consolare in Namur (Belgio).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita un'Agenzia consolare in Namur alle dipendenze del Consolato in Charleroi (Belgio).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1953

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1953
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 220. — BARNABA

(2696)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1953.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca in alcuni porti della posta di Passignano nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Vista la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art. 7 del relativo regolamento n. 848, in data 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 7126/3 in data 27 marzo 1922, con il quale venne riconosciuto, a favore del sig. Rossi Eugenio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano numeri 4, 5, 40, 64, 69, 72, 73 e 85 nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, gli interessati non hanno prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca e che, d'altra parte, i presunti titolari del diritto stesso rinunciano ai diritti che potessero loro spettare;

Ritenuto che concorrono le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 7126/3 in data 27 marzo 1922, con il quale fu riconosciuto a favore del sig. Rossi Eugenio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano numeri 4, 5, 40, 64, 69, 72, 73 e 85 nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1953
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 187

(2684)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1953.
Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Foggia a istituire un Magazzino generale principale in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1950, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Foggia ad istituire ed esercire Magazzini generali in Lucera e in Manfredonia;

Vista la domanda in data 20 gennaio 1953 presentata dal predetto Consorzio per essere autorizzato ad istituire un Magazzino generale principale in Foggia, e a convertire in semplice succursali i Magazzini generali esistenti in Lucera e in Manfredonia;

Vista la deliberazione n. 59 in data 31 marzo 1953 adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia, che esprime al riguardo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Foggia è autorizzato a istituire e gestire in regime di Magazzino generale principale parte del complesso appartenente alla Federazione italiana Consorzi agrari, esistente in Foggia, sulla strada nazionale Foggia-Manfredonia, a km. 1 dall'abitato di Foggia, e consistente in un unico locale, di m. 25 x 30, con altezza utile di m. 4,50.

In detto locale che funzionerà da Magazzino generale principale in gestione al Consorzio agrario provinciale di Foggia, potranno depositarsi merci varie, nazionali e nazionalizzate alle medesime condizioni regolamentari e tariffarie in vigore pei Magazzini generali

di Lucera e Manfredonia, gestiti dal predetto Consorzio e che a partire dalla data del presente decreto, si intendono trasformati in semplici Magazzini generali succursali.

La contabilità di tutti e tre i Magazzini generali succitati dovrà rimanere accentrata presso il Magazzino principale di Foggia.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto l'integrazione della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Foggia è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, in dipendenza dell'entrata in funzione del nuovo Magazzino principale di Foggia, come sopra autorizzato.

Roma, addì 20 maggio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1953.

Costituzione dell'« Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria » e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la domanda presentata dalle Casse di risparmio dell'Umbria e dalla Banca Marscianese di Marsciano (Perugia), per ottenere l'autorizzazione, ai sensi della legge precitata, a costituire un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio dell'Umbria;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio dell'Umbria.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria », sarà regolato dalle norme dello statuto, composto di trentasei articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un Ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria ».

Fanno parte dell'Istituto tutte le Casse di risparmio dell'Umbria e la Banca marscianese di Marsciano (Perugia) che l'hanno promosso. Potranno parteciparvi quegli altri Istituti ed Enti esercenti il credito e l'assicurazione che siano debitamente autorizzati dai rispettivi organi di vigilanza e ammessi dall'assemblea.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Perugia.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio dell'Umbria.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 100 milioni ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 100 mila ciascuna sottoscritte dalle Casse di risparmio dell'Umbria e dalla Banca marscianese di Marsciano nella seguente misura:

Cassa Risparmio Perugia: quote n. 374, L. 37.400.000; Cassa Risparmio Terni: quote n. 140, L. 14.000.000; Cassa Risparmio Foligno: quote n. 136, L. 13.600.000; Cassa Risparmio Città di Castello: quote n. 130, L. 13.000.000; Cassa Risparmio Spoleto: quote n. 82, L. 8.200.000; Cassa Risparmio Orvieto: quote n. 77, L. 7.700.000; Cassa Risparmio Narni: quote n. 40, L. 4.000.000, Banca Marscianese, Masciano; quote n. 21, lire 2.100.000, in totale n. 1000 per L. 100.000.000.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro Ente partecipante. Tuttavia la cessione delle quote ad altro Ente partecipante non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito e in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'Istituto, per l'espletamento delle singole operazioni e di tutti gli incombenti accessori, si avvale dell'organizzazione periferica degli Istituti partecipanti, dai quali è rappresentato localmente in conformità di apposite convenzioni da stipulare.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con l'emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 18 della legge medesima.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950 n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari o anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

d) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui: 10 anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari: 5 anni;

per le aperture di credito: 3 anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo delle industrie nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950 n. 445 e successive modificazioni.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato centrale ed i Comitati locali di Sconto;

d) la Presidenza;

e) il Collegio sindacale;

f) il direttore.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) procedere alla nomina del presidente, del vice presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione di nomina elettiva;

b) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli Enti indicati all'art. 1 nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente Statuto che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950 n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 13 commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale o da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedire ai partecipanti al loro domicilio almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 16.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione i legali rappresentanti dei due Istituti partecipanti che in ciascuna delle due provincie dell'Umbria detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione.

Gli altri tre componenti del Consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea, con criteri di avvicendamento tra i legali rappresentanti degli Istituti partecipanti.

Ciascun Istituto non potrà partecipare al Consiglio con più di un rappresentante.

Art. 18.

Tutte le cariche sono gratuite; ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari cui va aggiunta per coloro che risiedono fuori di Perugia una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 19.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso e non possono far parte altresì del Consiglio i membri del Parlamento, i funzionari ed impiegati dello Stato o di altri Enti pubblici, i parenti fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 20.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 21.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza si applicheranno le seguenti norme:

se trattasi di membro di diritto, provvederà l'ente al quale apparteneva il membro cessato, se trattasi di membro elettivo, provvederà per cooptazione lo stesso Consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 Codice civile e del presente statuto.

Art. 22.

Le adunanze del Consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete, la proposta s'intende respinta.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) nominare annualmente i membri dei Comitati locali di sconto di sua competenza fissando l'ammontare delle relative medaglie di presenza;

c) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

d) nominare il direttore e il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico e di quiescenza;

e) delegare mansioni di carattere esecutivo a Istituti partecipanti;

f) determinare la competenza del Comitato centrale e fissare il turno annuale dei consiglieri elettivi che andranno a comporlo;

g) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

h) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

i) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato centrale;

l) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

m) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi d'interesse;

n) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente concordandone le modalità e le condizioni;

o) deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito;

p) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi, autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.:

q) firmare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

r) deliberare sulle alienazioni dei beni immobili provenienti da subasta,

s) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia stato espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Il Consiglio di amministrazione designa altresì, su proposta del direttore, due funzionari dell'Istituto incaricati di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 24.

Il Comitato centrale è costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri, nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Il Comitato centrale sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera:

a) sulle operazioni di concessione di crediti nonchè di risconto del portafoglio e di cessione di crediti al Mediócredito, entro i limiti di competenza e valore stabiliti dal Consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatogli dal Consiglio;

c) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale deve chiedere la ratifica.

La deliberazione del Comitato è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega e dell'urgenza.

Art. 26.

Il Comitato è convocato con un biglietto di invito, da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Ai componenti il Comitato spettano per la partecipazione alle sedute la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di Consiglio. Questi compensi non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Comitato e Consiglio.

Art. 27.

I Comitati locali sono costituiti presso la sede centrale di ciascun Istituto partecipante; essi sono composti, oltre che del presidente dell'Istituto partecipante, di un consigliere dell'Istituto stesso, nominato a norma dell'art. 23 comma *b*) e del direttore generale dell'Istituto partecipante.

In caso di assenza od impedimento del presidente o del direttore generale, intervengono alle sedute del Comitato coloro che, a norma dello statuto dell'Istituto partecipante, ne fanno le veci.

Art. 28.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni dei precetti eseguiti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Art. 29.

In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente. In mancanza od impedimento di entrambi, essi saranno sostituiti da un consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi ed in particolare al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Art. 30.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti e tra gli amministratori degli Istituti partecipanti.

La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quelle del Comitato

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 31.

All'Istituto è proposto un direttore il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al Comitato centrale ed al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i contratti e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa.

Art. 32.

Le funzioni di direttore saranno dal Consiglio conferite al direttore generale di uno degli Istituti partecipanti.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da due funzionari dell'Istituto, nominati a termini del precedente art. 23.

Art. 33.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1953.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nell'adunanza ordinaria di aprile.

La contabilità viene tenuta dalla sede sugli elementi contabili forniti dai singoli partecipanti sulla scorta delle istruzioni emanate dal Consiglio di amministrazione.

A rimborso a forfait delle spese sostenute ed a titolo di compenso, verrà attribuito agli Istituti partecipanti il 50 % dell'utile lordo realizzato nel complesso dai partecipanti medesimi per la gestione delle operazioni di cui trattasi.

La ripartizione della quota di cui sopra verrà stabilita nelle norme regolamentari.

Art. 34.

Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per 3/10 alla formazione ed all'incremento di un fondo di riserva ordinario;

2) per 6/10 ai partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) per 1/10, in parte alla formazione di un fondo di riserva straordinario, ed in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria nell'Umbria.

Art. 35.

L'Assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione. La deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli Istituti partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Art. 36.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza, in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'Amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
CAMPILLI

(2731)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1953.

Costituzione dell'« Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio » e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la domanda presentata dalle Casse di risparmio del Lazio e dal Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, per ottenere l'autorizzazione, ai sensi della legge precitata, a costituire, insieme con altre aziende di credito, un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio del Lazio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio del Lazio.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio », sarà regolato dalle norme dello statuto, composto di 27 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio

Costituzione Durata Scopi.

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un Ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Lazio ».

Oltre alle Aziende di credito promotrici, Cassa di risparmio di Roma e Banco di Santo Spirito, fanno parte dell'Istituto

la Cassa di risparmio di Civitavecchia, la Cassa di risparmio di Latina, la Cassa di risparmio di Rieti, la Cassa di risparmio di Viterbo, la Banca del Fucino e la Banca di Marino.

Possono inoltre far parte dell'Istituto altre Aziende di credito od Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e l'assicurazione che siano stati autorizzati dai rispettivi organi di vigilanza ed ammessi dall'assemblea.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Roma.

Art 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio del Lazio.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 200 milioni ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 1.000.000 ciascuna, sottoscritte dagli Enti di cui all'art. 1 nella seguente misura:

Banco di S. Spirito: n. 93 quote per L. 93.000.000; Cassa di risparmio di Roma: n. 84 quote per L. 84.000.000; Cassa di risparmio di Viterbo, n. 7 quote per L. 7.000.000; Cassa di risparmio di Rieti n. 6 quote per L. 6.000.000; Cassa di risparmio di Civitavecchia: n. 2 quote per L. 2.000.000; Cassa di risparmio di Latina n. 1 quota per L. 1.000.000; Banca del Fucino: n. 6 quote per L 6.000.000; Banca di Marino: n. 1 quota per L. 1.000.000, in totale n. 200 quote per L. 200.000.000.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro Ente partecipante. La cessione medesima come anche la ammissione all'Istituto di altri Enti di cui all'art. 1 è subordinata a delibera di consenso dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito ed in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dell'organizzazione degli Enti partecipanti che aderiscano a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo.

L'Istituto è rappresentato localmente, in conformità di apposita convenzione da stipulare, dagli Enti partecipanti che abbiano dato l'adesione di cui al comma precedente.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi nominativi e al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 18 della legge medesima.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari od anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

d) operazioni di tesoreria, sotto forma di riporti ed anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro ordinari.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni, non può singolarmente superare:

per i mutui: 10 anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari: 5 anni;

per le aperture di credito: 3 anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme impiegate nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni.

Organi dell'Istituto

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) la Giunta esecutiva;

e) il Collegio sindacale;

f) la Direzione.

Assemblea

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui i rispettivi Enti risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine agli argomenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 13 e su qualunque altro oggetto, esclusi quelli di cui alle lettere *g*) ed *h*) dello stesso art. 13 riservati all'assemblea straordinaria.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 13 oppure su richiesta motivata del Collegio sindacale o di tanti partecipanti le cui quote rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto. In questi ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo di lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco delle questioni da trattare.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Istituto o di chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

Per la validità delle assemblee ordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Per la validità delle assemblee straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno i 2/3 del fondo di dotazione e per la validità delle sue deliberazioni occorre il voto favorevole di tante quote che rappresentino i 3/5 dello stesso fondo di dotazione.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) nominare i membri del Consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza a norma dell'art. 22;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli Enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 e sulle cessioni di quote, nonchè deliberare sullo aumento del fondo di dotazione stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Presidente

Art. 14.

Il presidente dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, e dura in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte a terzi ed in giudizio e presiede l'assemblea dei partecipanti, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze unitamente al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, le cancellazioni delle trascrizioni a favore dell'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, semprechè il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto. Egli inoltre può promuovere azioni giudiziali e resistere a quelle promosse contro l'Istituto — fermo quanto disposto dall'art. 19 lettera *m*) per gli eventuali gravami — riferendone poi al Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Art. 15.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano od altro consigliere espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi ed in particolare al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano o del consigliere delegato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Parimenti, la firma preceduta dalla formula « per delega » è prova legale dell'esistenza di tale delega.

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri da eleggersi dall'assemblea, di cui uno fra esponenti dei ceti industriali.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente; nomina pure un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti nel Consiglio di amministrazione, per il periodo intercorrente tra la cessazione anzi tempo della carica di consiglieri e la prossima adunanza ordinaria di assemblea il Consiglio provvederà alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti durante il triennio assumeranno la anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari, cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Roma, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Il segretario del Consiglio è pure segretario dell'assemblea e della Giunta esecutiva.

Redige i verbali delle adunanze e li firma unitamente al presidente, ne autentica le copie e gli estratti; in caso di assenza o impedimento del segretario ne adempie le funzioni il consigliere più giovane di età.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le adunanze del Consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma terzo, spetta in particolare al Consiglio:

a) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Istituto e disciplinare l'uso della firma sociale;

b) nominare i direttori centrali fissandone il trattamento economico; nominare gli altri eventuali dirigenti determinandone le attribuzioni ed il trattamento economico;

c) determinare la competenza della Giunta esecutiva e nominarne i membri;

d) approvare le convenzioni con gli altri Enti partecipanti, di cui all'art. 6;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi d'interesse sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedano i limiti di competenza attribuiti alla Giunta esecutiva;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi di interesse;

i) deliberare sul riscontro del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito;

l) deliberare sulla alienazione dei beni immobili provenienti da sub-asta;

m) deliberare sugli eventuali appelli a sentenze di 1° grado e sui ricorsi alle magistrature superiori, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinuncie a giudizi ed a procedimenti esecutivi e su concorsi dell'Istituto a pubblici incanti; deliberare altresì sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

n) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'Assemblea dei partecipanti;

o) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti e della Giunta esecutiva.

Giunta esecutiva

Art. 20.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da altri tre membri nominati dal Consiglio medesimo tra i propri componenti.

I membri elettivi della Giunta esecutiva durano in carica un anno e sono rieleggibili.

La Giunta esesutiva si riunisce almeno una volta al mese.

Le adunanze della Giunta esecutiva sono valide con lo intervento del presidente, o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto, e di due membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

La Giunta esecutiva, nei casi di urgenza, potrà adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione: il presidente o chi lo sostituisce dovrà provvedere perchè esse siano sottoposte per ratifica al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione di quest'ultimo.

Ai componenti della Giunta esecutiva spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, nonchè l'eventuale diaria ed il rimborso delle spese di viaggio come per le riunioni del Consiglio. La diaria ed il rimborso spese di viaggio non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Consiglio e Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è convocata con biglietto d'invito, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante l'anno, posti elettivi nella Giunta esecutiva, provvederà il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 21.

Spetta alla Giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di crediti e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore stabiliti dal Consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatole dal Consiglio;

c) in via d'urgenza su affari di competenza del Consiglio di amministrazione nella prima riunione del quale dovrà richiedere ratifica.

La deliberazione della Giunta è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Collegio dei sindaci

Art 22.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti, fra gli amministratori, sindaci e dirigenti degli Enti partecipanti medesimi.

La presidenza del Collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni indicate dal Codice civile.

I sindaci effettivi intervengono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Direzione

Art. 23.

La Direzione dell'istituto è affidata a due direttori centrali nominati ai sensi dell'art. 19 paragrafo b).

I direttori centrali assistono alle assemblee dei partecipanti ed intervengono con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva; vigilano ed ordinano il lavoro da compiere dall'Istituto e più particolarmente attendono ai compiti di:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della presidenza e firma gli atti relativi;

b) riferire al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati e deliberare;

c) disporre e disciplinare gli accertamenti per l'istruttoria e la esecuzione delle operazioni;

d) autorizzare le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

e) dare pareri e formulare proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) firmare la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso o di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze; controfirmare le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvedere a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

In caso di assenza od impedimento dei direttori centrali le loro mansioni saranno esercitate da funzionari all'uopo designati dal Consiglio di amministrazione.

Bilanci Utili Liquidazione

Art. 24.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1954.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nell'adunanza ordinaria di aprile.

Art. 25.

Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per 3/10 alla formazione ed all'incremento del fondo di riserva ordinaria;

2) per 6/10 ai partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) per 1/10, in parte alla formazione di una riserva straordinaria, ed in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria della Regione.

Art. 26.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee del Consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Art. 27.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto può essere deliberato dall'assemblea dei partecipanti con una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare la approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli Istituti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAMPILLI

(2730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

Gli eventuali reclami, per rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2716)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio idraulico Fosson e Uniti ed aggregazione del suo territorio al comprensorio del Consorzio di bonifica Sant'Osvaldo, con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile successivo al registro n. 7, foglio n. 105, è stato soppresso il Consorzio idraulico Fosson e Uniti ed il suo territorio aggregato al comprensorio del Consorzio di bonifica Sant'Osvaldo, con sede in Portogruaro (Venezia).

(2616)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale sita in località « Pretara » o « Mediterranea » (Cosenza).

Con decreto Ministeriale 3 aprile 1953, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno demaniale di mq. 270,60, sita in località « Pretara » o « Mediterranea » riportata, come fosso, sulla mappa del N.C.T. del comune di Cosenza sul foglio n. 18.

(2706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio: 89, serie B. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Agrigento. — Persona che ha denunziato il titolo: Sutera Antonino fu Filippo, dom. a Menfi (Agrigento), via Soccorso. — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il direttore generale SALIMEI

(2332)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	628,25
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	628 —
» Milano	624,93	628,25
» Napoli	624,87	627,60
» Palermo	624,90	628,10
» Roma	624,91	628,25
» Torino	624,93	626 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	628,75

Media dei titoli del 10 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,70
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 3 % lordo	70,30
Id. 5 % 1935	96,075
Redimibile 3,50 % 1934	79,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,975

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	628,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

219° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 8 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 222, con il quale ai comuni di Telese e San Salvatore Telesino, rappresentati dal sindaco di Telese, è data, in riconoscimento dei diritti di proprietà esistenti alla data di pubblicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale site in località « Bagni di Telese ».

Decreto Ministeriale 26 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 294, con il quale è accettata la rinuncia alla concessione della miniera di lignite denominata « Prato » in territorio dei comuni di Pratovecchio e Poppi (provincia di Arezzo), accordata con decreto Ministeriale 11 marzo 1946 al sig. Vannucci Alessandro, domiciliato in Firenze.

Decreto Ministeriale 26 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 293, con il quale la concessione perpetua della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Terme Arcamone », sita nel comune di Casamicciola (provincia di Napoli), accordata ai signori Vincenzo Arcamone con decreto Ministeriale 14 marzo 1930, è intestata ai signori Concetta, Maria Grazia ed Onofrio Arcamone, rappresentati dalla prima, domiciliata in Casamicciola (provincia di Napoli).

Decreto Ministeriale 29 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 295, con il quale alla Società industrie turistiche acque della Suria, con sede in Roma, è accordata fino al 4 settembre 1980 la concessione della sorgente di acqua minerale in località « La Suria », sita in territorio del comune di Trevi nel Lazio (provincia di Frosinone).

Decreto Ministeriale 27 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 311, con il quale alla Società acque minerali del Pasubio, con sede in Schio, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione della sorgente di acqua minerale nella località « Fonte Pasubio », in territorio del comune di Valli del Pasubio (provincia di Vicenza).

Decreto Ministeriale 5 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 337, con il quale è accettata la rinuncia alla concessione della miniera di lignite denominata « Borro ai Prati », in comune di Figline Valdarno (provincia di Firenze), accordata, con decreto Ministeriale 29 gennaio 1949, alla Società anonima ligniti, con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 7 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 340, con il quale alla Società in a.s. Carlo Toppetti & C., con sede in Todi, è concessa, per la durata di cinque anni, la facoltà di coltivare il giacimento di argilla esistente nella località denominata « Ponte Naia Ovest », in comune di Todi (provincia di Perugia).

Decreto Ministeriale 7 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 341, con il quale alla Società in a.s. Carlo Toppetti & C., con sede in Todi, è concessa per la durata di anni cinque, la facoltà di coltivare il giacimento di argilla esistente nella località denominata « Ponte Naia Est », in comune di Todi (provincia di Perugia).

Decreto Ministeriale 18 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 299, con il quale il diritto proporzionale annuo dovuto allo Stato per le concessioni delle miniere d'oro « Lavanchetto e Caccia Grotto Neri », « Morghen », « Pozzone e Speranza », « Acquavite », « Scarpia » e « Cava della Trappola », di cui è titolare l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, è stabilito, fino al 22 giugno 1951 (data dei provvedimenti di raggruppamento), nella misura proporzionale agli ettari e frazione di superficie compresi nell'area complessiva delle concessioni medesime, e cioè Ha. 859.00.53.

Decreto Ministeriale 28 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 302, con il quale al sig. Giuseppe Fedeli, domiciliato elettivamente a Porto San Giorgio (provincia di Ascoli Piceno) è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale sita in località denominata « Palmense del Piceno », in territorio del comune di Fermo, provincia di Ascoli Piceno, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 29 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 303, con il quale è accettata la rinuncia alla concessione della miniera di lignite denominata « Ricasoli », sita nei comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno (provincia di Arezzo), accordata con decreto Ministeriale 20 luglio 1948 alla Società « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo.

(2717)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

N. 8820/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Negrini Carlo ed altri, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 7 marzo 1934, n. 645/I, nella forma originaria e precisamente da Negrini a Cernic e fermo restando il decreto stesso nei riguardi degli altri familiari;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 7 marzo 1934, n. 645/I, nel senso che il cognome del sig. Negrini Carlo fu Michele e della Devetak Marta, nato a San Michele il 7 febbraio 1889 e residente a San Michele, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cernic.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Negrini Carlo di Carlo e fu Paola Cotič nato a Bruck a/d Leitha (Austria) il 22 dicembre 1916; 2) Negrini Paola nata il 15 maggio 1921; 3) Negrini Virgilio nato il 22 gennaio 1927; 4) Negrini Melania in Devetak nata il 29 luglio 1928; 5) Negrini Cirillo nato il 25 giugno 1936, figli, nati gli ultimi a San Michele.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 4 maggio 1953

p. *Il prefetto*: De Pasquale

(2565)

N. 7505/I

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Peteani Giovanni, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 20 dicembre 1931, numero 50/154-I, nella forma originaria e precisamente da Peteani a Petejan;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenuto nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 20 dicembre 1931, n. 50/154-I, nel senso che il cognome del sig. Peteani Giovanni fu Giuseppe e della Češčut Maria, nato a Savogna il 7 maggio 1893 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Petejan.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari

1) Mavric Alma fu Giovanni e della Piciulin Maria, nata a Gorizia il 21 marzo 1903, moglie; 2) Peteani Giovanni nato a Savogna l'11 settembre 1929, figlio dei suddetti.

Il presente decreto a cura dell'Autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 4 maggio 1953

p. *Il prefetto*: De Pasquale

(2566)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 31 dicembre 1949, n. 57108, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1949 è costituita come appreso:

Presidente:
D'Addario dott. Rodolfo, vice prefetto.

Componenti:
Duca dott. Filippo, veterinario provinciale;
Montroni prof. dott. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Messieri prof. dott. Albino, docente in clinica medica veterinaria:
Mazzanti dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario
Maglioni dott. Manlio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2646)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico sottocapo divisione presso il civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 31 ottobre 1952, n. 58937, col quale è indetto pubblico concorso a tre posti di medico sottocapo divisione presso il civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico sottocapo divisione presso il civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino è costituita come appresso:

Presidente:
Sarro dott. Ennio, vice prefetto.

Componenti:
Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Andrei prof. Giuseppe, docente in patologia medica;
Azzi prof. Azzo, docente in igiene;
Jori dott. Franco, ufficiale sanitario del comune di Alessandria.

Segretario:
Trotta dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2644)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 10 febbraio 1952, n. 2281, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vancanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:
Callipari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti
Taddei dott. Giordano, veterinario provinciale;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria,
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Turilazzi dott. Ferdinando, veterinario condotto.

Segretario:
Fazio dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2645)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 8 luglio 1952, n. 38602, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo è costituita come appresso:

Presidente:

Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:

Azzi prof. Azzo, direttore dell'Istituto d'igiene di Torino;

Dogliotti prof. Giulio Cesare, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Torino;

Lombardi dott. Michele, medico provinciale;

Comino dott. Edmondo, ufficiale sanitario.

Segretario:

Giordano dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2647)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Nuoro n. 27196 in data 29 novembre 1952, con cui è stato indetto il concorso pubblico al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Nuoro, ed i successivi decreti n. 27196 del 10 gennaio 1953 e n. 4481 del 10 marzo 1953, con cui vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro è costituita come appresso:

Presidente:

Pagnozzi dott. Coriolano, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Cambosu prof. Gino, titolare di igiene presso l'Università di Cagliari;

Giunti prof. Giulio, ordinario di anatomia patologica presso l'Università di Cagliari;

Scanga prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;

Lumbau dott. Lelio, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sassari.

Segretario:

Ciuti dott. Valfredo, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2643)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine di ammissione al concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto Ministeriale 20 febbraio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto interministeriale in data 20 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto;

Ritenuto l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (19 maggio 1953) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al decreto interministeriale in data 20 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 66, del 20 marzo 1953, è prorogato al 18 giugno 1953.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1953

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA'

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1953
Registro n. 7 Difesa-Marina, foglio n. 116. — BONATTI

(2739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a sessantaquattro posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 5 febbraio 1953.

Le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di sessantaquattro posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 5 febbraio 1953, saranno espletate in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1, nei giorni 6, 7, 8 e 9 luglio 1953 alle ore otto.

(2740)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 19418 e n. 19419 in data 6 novembre 1952, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1949 ed all'assegnazione del posto stesso al candidato vincitore;

Considerato che il dott. Tredozi Alfredo, vincitore del concorso in esame, ha rinunciato al posto prima della scadenza del termine di mesi sei dalla pubblicazione della graduatoria predetta nella *Gazzetta Ufficiale* e che occorre provvedere all'assegnazione del posto stesso a norma dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'istanza di ammissione al concorso predetto del dott. Ricci Mingani Renzo (2° classificato);

Visto l'art. 56 del regolamento sopracitato;

Decreta:

Al dott. Ricci Mingani Renzo, candidato compreso nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta veterinaria del comune di Riolo dei Bagni, in sostituzione del dott. Tredozi Alfredo, rinunciatario al posto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Riolo dei Bagni.

Ravenna, addì 18 maggio 1953

Il prefetto: NICOSIA

(2552)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 14 gennaio 1953, n. 1997-1998, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi in concorso;

Considerato che la condotta medica di Serravalle Langhe-Cissone-Cerreto Langhe-Albaretto Torre-Arguello è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gallo Bartolomeo, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Serravalle Langhe-Cissone-Ceretto Langhe-Albaretto Torre-Arguello.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, dopo di che l'Amministrazione consorziale, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 19 maggio 1953

Il prefetto: JOANNIN

(2550)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 19899 3ªSan., in data 22 novembre 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio 17835.3ªSan. del 6 marzo 1951;

Visto il successivo proprio decreto n. 5834 del 9 aprile 1953, col quale venivano apportate modifiche alla graduatoria dei vincitori delle condotte messe a concorso;

Considerato che i dottori Grazzini Andrea, Teti Felice, Giambastiani Giuseppe e Lupi Enzo, rispettivamente nominati per le condotte di Portovenere (zona di Fezzano), Portovenere (capoluogo), Rocchetta Vara e Framura non hanno assunto servizio entro il termine prefisso e che quindi debbono ritenersi rinunciatari a tutti gli effetti di legge;

Vista la graduatoria del concorso e le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali i singoli candidati hanno inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

Beretta dott. Eros: Portovenere (zona di Fezzano);
De Nobili dott. Alberto: Portovenere (capoluogo);
Lupi dott. Enzo: Rocchetta Vara;
Ciciriello dott. Elio: Framura.

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia ed in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 19 maggio 1953

Il prefetto: FORNI

(2538)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 30 marzo 1953, con il quale sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le ventisei condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Ritenuto che i vincitori di alcune condotte hanno rinunciato alle sedi loro assegnate; che è pertanto, necessario attribuire le condotte rimaste vacanti ai candidati che seguono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai sottonotati candidati vengono assegnate le sedi a fianco di ciascuno indicato:

1) Ugolotti dott. Ercole: Boretto (condotta unica);
2) Montanari dott. Ottorino: Gualtieri (condotta 2ª);
3) Gardini dott. Lino: Castelnuovo Monti (condotta 2ª);
4) Malvica dott. Piero: Casina (condotta unica);
5) Zanichelli dott. Gerico: Castelnuovo Sotto (condotta 2ª);
6) Soliani dott. Martino: Busana (condotta unica);
7) Giberti dott. Giuseppe: Viano (condotta unica);
8) Magnanini dott. Danilo: Luzzara (condotta 3ª);
9) Truzzi dott. Gino: Carpineti (condotta 2ª);
10) Gianferrari dott. Tobia: Collagna (condotta unica);
11) Vezzosi dott. Carlo: Ramiseto (condotta 1ª);
12) Marazzi dott. Roberto: Ramiseto (condotta 2ª);
13) Paglia dott. Gino: Villaminozzo (condotta 2ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 22 maggio 1953

Il prefetto: PALAMARA

(2603)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.